



Comune di TORINO DI SANGRO

c.a.p. 66020

Provincia di Chieti

Tel. 0873.913121 Fax 0873.913175

REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DELLE STRADE E DEGLI ACCESSI COMUNALI

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 44 del 26.11.2014)

TITOLO PRIMO

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto del regolamento

1. Con il presente regolamento sono disciplinate le seguenti materie:
 - a) attraversamenti , occupazioni e fiancheggiamenti di strade comunali con tubazioni ed altri manufatti;
 - b) il transito dei veicoli sulle strade comunali di tutto il territorio;
 - c) l'integrità dei confini , delle cunette o delle zanelle laterali delle strade comunali ;
 - d) gli accessi laterali su strade pubbliche ;
 - e) la pulizia delle siepi e dei rami ingombranti .

Art. 2

Scopi del regolamento

1. Il presente regolamento ha lo scopo di dettare norme idonee a garantire il buono stato della viabilità delle strade comunali urbane ed extraurbane.

Art. 3

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento opera su tutto il territorio comunale.
2. Le disposizioni del presente regolamento debbono essere osservate in correlazione a quanto disposto dalle norme del Codice della Strada, delle leggi e dei regolamenti statali e regionali, nonché, degli altri regolamenti comunali in vigore.

Art. 4

Incaricati della vigilanza

1. L'incarico della vigilanza per il rispetto del presente regolamento è affidato agli agenti di Polizia Municipale, agli addetti alla manutenzione stradale del Comune di Torino di Sangro ed agli altri Corpi di Polizia preposti dal Codice della Strada.
2. Al Comando di Polizia Municipale devono essere comunicate tempestivamente tutte le autorizzazioni e disposizioni che riguardano le strade comunali.

Art. 5

Operazioni di Polizia Giudiziaria

1. Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria gli agenti di Polizia Municipale devono sempre osservare le vigenti norme del codice di procedura penale e di procedura civile.
- 2.

TITOLO SECONDO

NORME PARTICOLARI

CAPO PRIMO

ATTRAVERSAMENTI , OCCUPAZIONI E FIANCHEGGIAMENTI DI STRADE COMUNALI CON TUBAZIONI ED ALTRI MANUFATTI

Art. 6

Attraversamenti ed occupazioni stradali

1. Gli attraversamenti e le occupazioni di strade possono essere realizzati, mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo, previo autorizzazione dell'Ente proprietario ai sensi dell'art. 21 del Codice della Strada .
2. Essi si distinguono in:
 - a) attraversamenti trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - b) attraversamenti longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della sede stradale entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - c) misti, se si verificano entrambe le condizioni precedenti.
3. La soluzione tecnica prescelta per la realizzazione degli attraversamenti e delle occupazioni deve tenere conto della sicurezza e della fluidità della circolazione, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'uso dell'impianto oggetto dell'attraversamento e dell'occupazione medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso, sono osservate le norme tecniche e di sicurezza previste per ciascun impianto.

Art. 7

Soggetti legittimati alla esecuzione delle occupazioni e degli attraversamenti .

1. Al fine dell'ottenimento dell'autorizzazione o concessione per gli attraversamenti stradali e le occupazioni stradali di cui al precedente articolo, possono fare istanza esclusivamente gli Enti e le Società concessionarie di servizi ai sensi dell'art. 25 del Codice della Strada . Possono essere rilasciate autorizzazioni o concessioni a privati cittadini esclusivamente per attraversamenti ed occupazioni necessarie all'allaccio di impianti per l'erogazione di servizi.

Art. 8

Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate

1. Senza preventiva concessione od autorizzazione, non possono essere effettuati attraversamenti o uso della sede stradale e relative pertinenze con corsi d'acqua,

condutture idriche, linee elettriche e di telecomunicazione, sia aeree sia in cavo sotterraneo, sottopassi e sovrappassi, che possono comunque interessare la proprietà stradale.

2. Le opere di cui sopra devono, per quanto possibile, essere realizzate in modo tale che il loro uso e la loro manutenzione non intralci la circolazione dei veicoli sulle strade, garantendo l'accessibilità delle fasce di pertinenza della strada.
3. Le concessioni o autorizzazioni e le occupazioni di strade, possono essere realizzate a raso mediante strutture sopraelevate o in sotterraneo e si distinguono in:
 - a) trasversali, se interessano in tutto o in parte la sezione della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - b) longitudinali, se seguono parallelamente l'asse della strada, entro i confini della sede stradale e delle fasce di rispetto;
 - c) misti, se sono costituiti da attraversamenti trasversali e longitudinali.
4. Gli attraversamenti e le occupazioni stradali, a raso, sono consentiti quando non sussistono soluzioni alternative o queste comportano il superamento di particolari difficoltà tecniche.
5. La soluzione tecnica prescelta deve tenere conto della sicurezza e fluidità del traffico, sia durante l'esecuzione dei lavori che durante l'esercizio dell'impianto medesimo, nonché della possibilità di ampliamento della sede stradale. In ogni caso devono essere rispettate le norme tecniche e di sicurezza, previste per ciascun impianto.
6. Gli attraversamenti, in sotterraneo, devono, di norma, essere realizzati con sistemi che assorbono le sollecitazioni del traffico stradale.
7. Gli attraversamenti devono essere dimensionati affinché la praticabilità in essi sia consentita senza comportare manomissioni del corpo stradale e intralcio e affinché consentono, compatibilmente con le norme di sicurezza, l'unificazione dei servizi in un unico attraversamento. L'accesso all'attraversamento deve avvenire di norma fuori della fascia di pertinenza stradale; non deve comunque essere previsto a mezzo di manufatti insistenti sulla carreggiata.
8. La profondità dello scavo degli attraversamenti misurati dal piano viabile viene stabilito come segue:
 - a) per attraversamenti con condotte idriche di diametro fino a cm 20, minimo mt. 1,50 e massimo mt. 1,80;
 - b) attraversamenti con condotte idriche di diametro da cm. 20 a cm. 100, minimo mt. 1,80 massimo mt. 2,00;
 - c) per attraversamenti con condotte fognanti minimo mt. 1,80 e massimo mt. 2,20.
 - d) sono ammesse deroghe a quanto stabilito nei punti a), b) e c) qualora particolari condizioni tecniche richiedono profondità diverse dai punti succitati, secondo le prescrizioni dettate dall'Ufficio Tecnico Comunale.
9. La larghezza degli attraversamenti non deve essere inferiore a mt. 0,50 e non superiore a mt. 1,50 .
10. Per le prescrizioni di reinterro degli scavi si rinvia all'art. 13 del presente regolamento .

11. Gli attraversamenti, con strutture sopraelevate, devono essere realizzate mediante sostegni situati fuori della carreggiata, con distanze che consentono futuri ampliamenti e comunque devono essere ubicati a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurato dal piano di campagna e sono fatte salve le diverse prescrizioni delle norme tecniche vigenti, per ciascun tipo di impianto.
12. L'accesso al manufatto di attraversamento deve essere previsto al di fuori della carreggiata.
13. Le occupazioni longitudinali, in sotterraneo mediante cunicoli, devono essere, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale, al di fuori della carreggiata e alla massima distanza dal margine della stessa, salvo che nei tratti attraversanti centri abitati e sempre che non siano possibili soluzioni alternative.
14. L'accesso ai cunicoli deve essere realizzato fuori dalla carreggiata, e preferibilmente, nelle zone di pertinenza o sui marciapiedi.
15. Le opere sopraelevate longitudinali sono, di norma, realizzate nelle fasce di pertinenza stradale e i sostegni verticali devono essere ubicati al di fuori delle pertinenze di servizio, a una distanza dal margine della strada uguale all'altezza del sostegno misurata dal piano di campagna.

Art. 9

Formalità per il rilascio di autorizzazioni e concessioni

1. Per qualsiasi intervento che interessi una strada comunale o una piazza deve essere presentata preventiva richiesta indirizzata al Sindaco.
2. L'istanza deve essere prodotta, in carta legale, dal richiedente o in caso di Società di Servizi dal titolare o amministratore ovvero legale rappresentante della stessa, il quale si assume qualsiasi responsabilità in riguardo alla pubblica e privata incolumità ed alla rimessa in pristino della strada.
3. L'istanza dovrà contenere una breve descrizione dei lavori da eseguire corredata da una planimetria in scala 1: 500 e 1: 2.000 del luogo interessato dall'intervento.
4. Nel caso di lavori complessi, l'istanza dovrà essere corredata da una adeguata relazione tecnica e una planimetria in scala 1: 500 e 1: 2.000 del luogo interessato dall'intervento, come previsto dagli artt. 26 e 27 del Codice della Strada .

Art. 10

Modalità per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni – Durata

1. Gli interventi soggetti ad autorizzazione sono quelli previsti dall'art. 22 del Codice della Strada.
2. Gli interventi soggetti a concessione sono quelli previsti dall'art. 25 del Codice della Strada.
3. L'autorizzazione/concessione viene rilasciata dal responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale.

4. L'autorizzazione/concessione ha la durata di sei mesi dalla data del rilascio.
5. I lavori dovranno avere inizio entro trenta giorni dal rilascio dell'autorizzazione.
6. Scaduti i trenta giorni senza che i lavori siano stati eseguiti, per poter procedere all'esecuzione dei lavori stessi, dovrà essere prodotta nuova istanza.
7. Per i lavori di rilevante entità a giudizio dell'Ufficio Tecnico Comunale, l'autorizzazione può avere durata fino a 12 mesi, fermo restando l'inizio lavori entro i trenta giorni previsti al comma 3).

Art. 11

Deposito cauzionale

1. Per il rilascio dell'autorizzazione il richiedente dovrà provvedere ad effettuare un deposito cauzionale provvisorio, a garanzia del ripristino a perfetta regola d'arte, nelle seguenti forme:
 - a) in contanti presso la tesoreria comunale;
 - b) con polizza fidejussoria;
 - e) con fideiussione bancaria.
2. Le ditte che effettuano lavori frequenti nel territorio possono depositare una polizza fidejussoria con valore annuale (da rinnovare ogni anno) a garanzia degli scavi che si andranno ad effettuare, per un importo di lire 100.000.000 (centomilioni).
3. La cauzione da depositare viene quantificata dall'Ufficio Tecnico Comunale secondo i seguenti parametri:

Strade e piazze asfaltate:

- a) per scavi di larghezza fino a mt. 1,00 Lire 100.000/ml
- b) per scavi di larghezza > di m. 1,00 Lire 100.000/mq

Strade e piazze con pavimentazioni di particolare pregio:

- a) per scavi di larghezza fino a mt. 1,00 Lire 300.000/ml
- b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 Lire 300.000/mq

Strade brecciate o in terra battuta:

- a) per scavi di larghezza fino mt 1,00 Lire 30.000/ml
- b) per scavi di larghezza > a ml 1,00 Lire 30.000/mq.

Art. 12

Restituzione deposito cauzionale

1. Per la restituzione del deposito cauzionale, il titolare dell'autorizzazione dovrà produrre una richiesta in carta libera con la quale dichiara l'avvenuto ripristino della strada e chiede la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza.
2. Entro trenta giorni dalla richiesta l'Ufficio Tecnico Comunale effettua un sopralluogo a seguito del quale propone:
 - a) la restituzione della cauzione, se il ripristino é stato effettuato a regola d'arte;
 - b) segnala al titolare di provvedere al ripristino entro la scadenza dell'autorizzazione

se il ripristino non é stato effettuato a regola d'arte.

3. In seguito entro trenta giorni dal sopralluogo effettuato, il personale dell'Ufficio Tecnico Comunale potrà verificare lo stato dei lavori richiesti.
4. Dopo l'espletamento del sopralluogo l'Ufficio Tecnico Comunale propone:
 - a) la restituzione della cauzione o lo svincolo della polizza, se il ripristino é avvenuto o se i lavori non sono mai iniziati.
 - b) l'incameramento della cauzione se il ripristino non é stato effettuato a regola d'arte.
5. Per gli Enti o ditte che hanno depositato la polizza ai sensi dell'art. 11 comma 2) l'Ufficio Tecnico Comunale annoterà i ripristini avvenuti sulle rispettive richieste o comunicazioni ovvero propone la richiesta della cauzione (in proporzione) all'agenzia assicurativa in caso di mancato ripristino.

Art. 13

Modalità e tecniche da eseguire negli scavi e nei ripristini

1. I lavori di scavo e di ripristino , fatte salve diverse disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale , debbono essere eseguiti, per tutti gli attraversamenti con le prescrizioni di cui ai successivi commi.
2. Nel fondo dello scavo verrà steso uno strato di cm. 5 di sabbia, sulla quale verranno distesi i cavi o le condotte, che, una volta distesi, verranno circondati e coperti da un secondo strato di sabbia. Una volta sistemati i cavi o le condotte, lo scavo verrà riempito prima con uno strato di cm. 40 di misto frantumato di montagna e il rimanente con idoneo terreno vegetale fino al piano della sede stradale.
3. In particolare per le strade e le piazze asfaltate:
 - a) riempimento degli scavi con sabbia o misto di fiume fino ad un massimo di 20 cm dalla superficie;
 - b) il completamento del riempimento dovrà avvenire con misto di montagna frantoiato stabilizzato (ben costipato);
 - c) copertura dello scavo con strato di Bynder (anche asfalto a freddo) per uno spessore non inferiore a cm. 8 ;
 - d) stesura di uno strato di tappetino di usura con larghezza non inferiore a cm 250 e con spessore non inferiore a cm 3,00, da effettuarsi non prima di trenta giorni dal primo ripristino dello scavo per un buon assestamento.
Per gli scavi di larghezza superiore a mt 1,5 lo strato di tappetino di usura deve avere una larghezza tale da sporgere di cm 50 su ciascun lato dello scavo.
4. In particolare per le strade in terra battuta o imbrecciate:
 - a) riempimento degli scavi con sabbia di cava o di fiume fino ad un massimo di cm 30 dalla superficie;
 - b) il completamento del riempimento dovrà essere effettuato con misto frantumato stabilizzato (ben costipato).
5. Per le strade e le piazze con pavimentazioni diverse:
secondo prescrizioni che di volta in volta verranno impartite dall'Ufficio Tecnico Comunale.

Art. 14
Lavori urgenti

1. Per l'esecuzione di lavori che rivestono carattere di urgenza, per motivi legati alla pubblica e privata incolumità o per motivi igienico-sanitari, i lavori possono essere eseguiti in assenza di autorizzazione con le seguenti modalità:
 - a) che venga comunicato al Sindaco, con telegramma, con facsimile o nota recapitata al protocollo generale o all'Ufficio Tecnico Comunale, l'imminente esecuzione dei lavori ed i motivi di urgenza;
 - b) che entro cinque giorni venga prodotta l'istanza e versata la cauzione, come previsto dall'art. 11 comma 1.
2. Per i lavori di urgenza, viene rilasciata autorizzazione in sanatoria ed il titolare é tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni in essa contenute.

Art. 15
Segnaletica

1. I lavori di scavo non devono interrompere il transito degli autoveicoli, ma consentire quanto meno il transito nel senso unico alternato.
2. Il titolare dell'autorizzazione deve, a sua cura e spese, provvedere all'apposizione di idonea segnaletica stradale, seguendo le indicazioni fornite dal Comando di Polizia Municipale.

Art. 16
Interruzione del transito

1. Nel caso che nella esecuzione dei lavori di scavo si rendesse necessaria l'interruzione del transito veicolare, il titolare dell'autorizzazione-concessione deve fare domanda in carta libera indirizzata al Sindaco e al Comando di Polizia Municipale, con allegata copia dell'autorizzazione di cui si é in possesso .

Art. 17
Lavori in assenza di autorizzazione

1. L'esecuzione di lavori in assenza di autorizzazione, in altre parole qualora non si riscontrino i motivi di urgenza di cui all'art. 14, comporta l'immediata sospensione dei lavori, una sanzione amministrativa minima di lire 1.212.000 e massima di lire 4.848.000 e la rimozione di qualsiasi stato di pericolo.
2. La ripresa dei lavori potrà avvenire solo dopo il rilascio dell'autorizzazione.

3. Le opere abusive non sanabili , saranno rimosse a cura e spese del trasgressore entro i termini del pagamento della sanzione, o in caso di urgenza, nei termini richiesti dall'Ufficio Tecnico Comunale. In caso di inosservanza si procederà d'ufficio con spese a carico del trasgressore.

Art. 18

Mancato ripristino e incameramento della cauzione

1. Nel caso che il titolare non abbia provveduto al ripristino nei modi e nei tempi previsti, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale provvede ad incamerare la cauzione.
2. I ripristini che non sono stati effettuati dai titolari, saranno effettuati a cura del Comune, con personale proprio o attraverso l'affidamento dei lavori a ditte specializzate.

CAPO SECONDO TRANSITO DI VEICOLI

Art. 19

Circolazione nel Centro Storico

1. Nel Centro Storico il traffico veicolare é limitato ai veicoli con massa massima complessiva non superiore a 70 quintali.
2. Le strade interessate sono le seguenti:
- Piazza Umberto I° ; - Via Alfonso Priori; - Via Fuori la Porta; - Via Orientale; - Via Colli; - Via della Torre; Via Porta di Mezzo; - Via della Postale; - Via Fonte Nuova; - Via Mulino; - Via S. Antonio; - Via San Mercurio.

Art. 20

Circolazione su strade pubbliche

1. In tutte le strade del territorio del Comune non citate nell'art. 19, con esclusione delle strade statali e quelle provinciali, é consentita la libera circolazione a tutti gli autoveicoli e autocarri con massa massima complessiva non superiore a 10 tonnellate.
2. Sono previste, ai sensi della Circolare del Ministro dei Lavori Pubblici n. 62 del 5 agosto 1993, esclusioni per i seguenti:
 - a) autobus;
 - b) autoveicoli e autocarri che, in base alla documentazione di accompagnamento delle merci, dimostrino di avere origine o destinazione nell'ambito di questo Comune.
3. Sono previste, altresì, deroghe ai seguenti autoveicoli:

- a) adibiti a pubblico servizio per interventi urgenti o di emergenza, o che trasportano materiali o attrezzi a tal fine occorrenti;
 - b) militari, per comprovate necessità di servizio e delle forze di polizia;
 - c) utilizzati dagli Enti proprietari o concessionari di strade per motivi urgenti di servizio.
4. I provvedimenti di limitazione non possono essere estesi ai trasporti eccezionali, in quanto gli stessi sono già soggetti ad autorizzazione da parte del Comune, il quale all'atto del rilascio dell'autorizzazione, assegna all'autoveicolo un percorso fisso.

Art. 21

Deroghe alla circolazione

1. Per il transito sulle strade di cui all'art. 20, sono previste, autorizzazioni in deroga, fino ad un massimo di 10 tonnellate, a seguito di richiesta motivata, secondo il disposto degli articoli 1, 2 e 3 della L.R. 03.012.1984, n. 71 recante delega ai Comuni delle funzioni amministrative concernenti le autorizzazione dei trasporti e veicoli eccezionali, le procedure per il rilascio e relativa corresponsione degli indennizzi dovuti all'ente proprietario per la maggior usura della strada stessa, ai sensi dell'art.18 del Regolamento di esecuzione del Codice della Strada.
2. Gli autocarri con massa complessiva superiore a 10 tonnellate possono ottenere l'autorizzazione in deroga, previa richiesta motivata al Sindaco, da produrre in carta legale, solo per le strade non risultanti nell'elenco di cui al comma 4.
3. Nella richiesta dovrà essere specificata la motivazione del transito, il peso massimo effettivo del mezzo a pieno carico, il tragitto da percorrere e la diretta responsabilità assunta dall'interessato al transito in caso di danneggiamento della strada.
4. La Giunta Comunale entro il 31 dicembre di ogni anno approva l'elenco delle strade per le quali non si possono rilasciare deroghe.
5. Il Sindaco, tramite l'Ufficio Tecnico, sentito il parere del Comando di Polizia Municipale, provvederà al rilascio della concessione in deroga, entro giorni 5 (cinque) dalla richiesta, dietro il pagamento della somma di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma minima di lire 1.212.000 e massima di lire 4.848.000, Codice della Strada, oltre alla somma dovuta per la concessione in sanatoria e risarcimento di eventuali danni provocati.

CAPO TERZO

INTEGRITÀ DEI CONFINI

Art. 22

Responsabilità

1. I proprietari dei fondi prospicienti le strade comunali sono responsabili sul rispetto dei confini delle strade stesse, osservando le norme dei regolamenti comunali e delle vigenti leggi.

Art. 23

Confine stradale

1. Si definisce confine stradale la linea limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o delle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno della cunetta ove esistente , o dal piano stradale asfaltato o imbrecciato .

Art. 24

Misurazione delle strade e pubbliche proprietà

1. L'Ufficio Tecnico Comunale o un professionista incaricato dall'amministrazione comunale , su segnalazione del Comando di Polizia Municipale (ovvero ordine di servizio del Sindaco) o su istanza motivata di uno o più privati cittadini, provvede alla rideterminazione delle strade sulla base delle mappe catastali, degli espropri, delle cessioni gratuite.
2. Alle operazioni di misurazione vengono invitati tutti i frontisti che possono farsi rappresentare da un tecnico di fiducia.
3. I risultati del riconfinamento vengono inviati a tutti i frontisti, a mezzo del servizio postale .

Art. 25

Pagamento delle spese

1. Nel caso in cui le misurazioni avvenute su richiesta di privati cittadini dessero esito negativo, il privato o privati cittadini sono tenuti al pagamento delle spese.
2. I frontisti che risultano aver occupato una porzione di strada, partecipano in solido al pagamento delle spese per le operazioni di misurazione, di apposizione dei termini e della rimessa in pristino della strada.
3. Il computo delle spese, con la maggiorazione del 30% per spese generali, viene redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale, approvato dalla Giunta comunale e notificato a ciascun frontista interessato con la quota parte delle spese (commisurato alla superficie di area pubblica occupata).
4. La quota deve essere versata entro 30 giorni dalla notifica.
5. Il mancato pagamento comporta l'iscrizione a ruolo delle somme non introitate per il recupero delle spese e degli interessi.

Art. 26
Occupazioni abusive

1. Il riscontro di un'occupazione di strada superiore a 50 cm., viene intesa come occupazione abusiva e consapevole di suolo pubblico e comporta, oltre al disposto del precedente articolo, la sanzione amministrativa, del pagamento in via breve, di una somma da Lire 100.000 a Lire 450.000 più Lire 10.000 per ogni metro lineare .

Art. 27
Danneggiamento delle strade comunali

1. Su tutte le strade comunali asfaltate, é vietato il transito con mezzi cingolati di qualsiasi tipo.
2. I mezzi cingolati devono essere trasportati con carrelli omologati.
3. Possono essere autorizzate deroghe al transito dei mezzi cingolati solo nelle ore mattutine in ogni caso fino alle ore 9.00, dei mesi freddi (1° novembre – 31 marzo) con l'applicazione di copripattini omologati in ferro, e sempre con l'applicazione di copripattini omologati in gomma.
4. Chiunque viola il disposto dei precedenti commi del presente articolo, è soggetto a sanzione amministrativa, del pagamento di una somma minima di lire 121.200 e massima di lire 484.800 ai sensi dell'art. 110 comma 7 del Codice della Strada più l'eventuale risarcimento dei danni quantificati dall'Ufficio Tecnico Comunale.

CAPO QUARTO
ACCESSI LATERALI

Art. 28
Accessi in generale

1. Ai fini dell'art. 22 del Codice della Strada, e ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 16.12.1992, n. 495, si definiscono accessi:
 - a) le immissioni di una strada privata su una strada ad uso pubblico;
 - b) le immissioni per veicolo da un'area privata laterale alla strada di uso pubblico;
 - c) le fattispecie previste nei punti a) e b) sono soggette a regime di autorizzazione;
 - d) *i passi carrabili individuati da apposito segnale, previa autorizzazione dell' ente proprietario.*

Art. 29
Accessi alle strade urbane ed extraurbane

1. Gli accessi ed i *passi carrabili* devono essere localizzati dove l'orografia dei luoghi e l'andamento della strada lo consentono con ampia visibilità della zona di

svincolo e possibilmente nei tratti di strada di rettilineo, realizzati in modo da consentire un'agevole e sicura manovra di immissione o di uscita dalla sede stradale, senza che tale manovra comporti la sosta del veicolo sulla carreggiata, secondo il disposto degli art. 44, 45 e 46 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada .

2. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione per nuovi accessi o **passi carrabili**, diramazioni e innesti o per la trasformazione di quelli esistenti o per la variazione d'uso degli stessi, quando ritenga che da essi possa derivare pregiudizio alla sicurezza e fluidità della circolazione e particolarmente quando trattasi di accessi o diramazioni esistenti o da istituire, in corrispondenza di tratti di strada in curva o a forte pendenza, nonché ogni qualvolta non sia possibile rispettare le norme fissate ai fini della viabilità, per le intersezioni di cui in contrasto con il precedente comma ed agli articoli 16 e 18 del Codice della Strada.
3. L'Ente proprietario della strada può negare l'autorizzazione di accessi o **passi carrabili** in zone orograficamente difficili, che non garantiscono sufficienti condizioni di sicurezza.
4. Gli accessi sono realizzati e mantenuti sia per la zona insistente sulla strada sia per la parte ricadente sulla proprietà privata, a cura e spese dei titolari dell'autorizzazione o concessione, i quali sono tenuti a rispettare le prescrizioni e le modalità fissate dall'Ente proprietario della strada e ad operare sotto la sorveglianza dello stesso.
5. E' consentito l'apertura di accessi provvisori per motivi temporanei, quali l'apertura di cantieri o simili, in tali casi deve essere disposta idonea segnalazione di pericolo e, eventualmente, quella di divieto.
6. Gli accessi e le diramazioni di norma devono essere realizzati con la deposizione di un tubo in cemento con diametro appropriato al canale di scolo delle acque attraversato con un minimo pari a cm 50 . In alternativa, è consentita la deposizione di griglie in ferro al fine di consentire il naturale deflusso delle acque piovane lungo i canali di scolo attraversati dalla strada .
7. E' fatto obbligo ai titolari di concessione, di provvedere alla pulizia annuale delle griglie o del tubo di cemento onde evitare l'accumulo di terriccio e l'ostruzione al passaggio delle acque .
8. Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento, il Responsabile dell'Ufficio Tecnico comunale , su segnalazione del Comando di Polizia Municipale, curerà la proposta di regolarizzazione degli accessi **e dei passi carrabili** esistenti in adeguamento alle disposizioni del presente articolo .
9. Chiunque viola il disposto dei commi 1, 2, 3, 4 e 6 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.242.400 a £.669.600.
10. Chiunque viola il disposto dei commi 5 e 7 del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da £.60.600 a £.242.400
11. La violazione delle suddette disposizioni importa la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo per l'autore della violazione stessa del ripristino dei luoghi a proprie spese.

Art. 30
Fasce di rispetto fuori dai centri abitati

1. Ai proprietari o agli aventi diritto con i fondi confinanti con le proprietà stradale, fuori dai centri abitati è vietato:
 - a) aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;
 - b) costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale;
 - c) impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni;
 - d) arare i fondi sul lembo delle strade stesse, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna di circa un metro, per impedire il libero deflusso di acque, detriti e terriccio, in caso di calamità, sulla sede stradale;
 - e) ***fissare gli ancoraggi delle strutture portanti dei nuovi impianti di vigneti (capanneti) ed degli eventuali rempanti, a distanza non inferiore a mt. 3,00 dal ciglio stradale.***
2. La distanza dal confine stradale , fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare alberi lateralmente alla strada non può essere inferiore alla massima altezza raggiungibile per qualsiasi essenza a completamento del ciclo vegetativo comunque non inferiore a mt. 5,00 .
3. La distanza dal confine stradale , fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente siepi vive anche a carattere stagionale tenute ad altezze inferiori a 1 metro sul terreno , non può essere inferiore a mt.1 .Tale distanza si applica anche per recinzioni non superiori a 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordolo emergenti non oltre 30 cm, dal suolo .
4. La distanza dal confine stradale, fuori dai centri abitati, da rispettare per impiantare lateralmente siepi vive o piantagioni di altezza superiore a 1 metro sul terreno non può essere inferiore a mt. 3,00. Tale distanza si applica anche per recinzioni superiori a 1 metro costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o su cordoli emergenti oltre 30 cm. dal suolo .
5. ***Per gli ancoraggi dei vigneti o capanneti gli interessati sono tenuti, prima dell'inizio dei lavori a darne comunicazione scritta l'Ufficio di Polizia Municipale per i relativi controlli . Per i contravventori è prevista la demolizione delle strutture già realizzate (demolizione ad opera dei proprietari) ed in caso di inadempienza provvederà il Comune Torino di Sangro a spese dell'interessato.***
6. Le prescrizioni contenute nei precedenti commi, non si applicano alle colture e alle opere preesistenti .
7. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa, del pagamento in via breve, da lire 242.400 a lire 969.600.

Art. 31 **Atti vietati**

1. Su tutte le strade e loro pertinenze è vietato:
 - a) danneggiare qualsiasi modo le opere, piantagioni ed impianti che ad esse appartengono, alterarne la forma ed invadere od occupare la piattaforma e le pertinenze o creare comunque stati di pericolo per la circolazione;
 - b) danneggiare, spostare rimuovere o imbrattare la segnaletica stradale ed ogni altro manufatto ad essa attinente;
 - c) impedire il libero deflusso delle acque nei fossi laterali e nelle relative opere di raccolta e scarico;
 - d) impedire il libero deflusso delle acque che si scaricano sui terreni sottostanti;
 - e) far circolare bestiame, fatta eccezione per quello locale con osservanza delle norme previste sulla conduzione degli animali;
 - f) gettare o depositare i rifiuti o materiale di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare comunque la strada e le sue pertinenze;
 - g) apportare o spargere fango o detriti anche a mezzo di ruote di veicoli provenienti da accessi e diramazioni;
 - h) scaricare senza regolare concessione, nei fossi e nelle cunette materiali o cose di qualsiasi genere o incanalare in essi acque di qualunque natura;
 - i) gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa;
 - j) parcheggiare roulotte e camper su tutte le vie e piazze di questo Comune, nonché su terreni demaniali, o privati non recintati e privi di infrastrutture essenziali, quali acqua potabile e rete fognante ;
 - k) lo spargimento di fango e detriti proveniente dai campi, causato dalla non corretta regimentazione delle acque meteoriche anche in situazioni di eccezionalità delle precipitazioni .
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lett. a), b) e g), è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento, in via breve, di una somma da lire 60.600 a lire 242.000.
3. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1 lett. c), d), e), f), h), ed i) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in via breve di una somma da lire 36.360 a lire 145.440.
4. Chiunque viola il divieto di cui al comma 1 lett. j) è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento in via breve di una somma da lire 200.000 a lire 1.000.000.

CAPO QUINTO **PULIZIA DELLE SIEPI E DEI RAMI INGOMBRANTI**

Art. 32 **Siepi e rami**

1. Ai sensi della normativa vigente i proprietari e i coltivatori dei terreni che confinano con le strade del territorio comunale devono eseguire nel tratto di loro

spettanza tutte le opere di manutenzione e sistemazione quali il taglio delle siepi e dei rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, operazioni necessarie a garantire la normale viabilità delle strade stesse.

2. Detti lavori devono essere eseguiti regolarmente durante tutto l'anno e con più frequenza durante i mesi vegetativi (1° aprile – 30 agosto).
3. Ogni anno il Sindaco provvederà ad emettere apposito avviso, per ricordare alla cittadinanza interessata gli adempimenti di dovere.
4. Chiunque non ottempera al disposto dei precedenti commi sarà soggetto alla sanzione amministrativa pari ad euro 50,00 oltre al pagamento di una somma pari al doppio del prezzo di mercato previsti per detti interventi ;
5. ***Entro 5 giorni dalla notifica della contestazione del verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti,***(Dopo 15 (quindici) giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale di accertamento delle violazioni di cui ai commi precedenti), qualora ***da parte del contravventore*** non venisse dato esecuzione alla sanzione amministrativa accessoria del taglio delle siepi e dei rami, si provvederà a dare esecuzione d'ufficio, con personale ed attrezzi del Comune e/o affidando l'incarico a Ditte o Cooperative convenzionate, addebitandone le spese al contravventore.

Art. 33

Servizio di decespugliazione siepi

1. Il Comune, istituirà un servizio di decespugliazione a domanda individuale a pagamento con i propri mezzi e/o con Ditte regolarmente convenzionate, previa richiesta da parte del proprietario o coltivatore del fondo.
2. L'Amministrazione Comunale metterà a disposizione, apposito modulo dove il richiedente del servizio, dovrà indicare oltre ai suoi dati anagrafici, i riferimenti catastali del proprio appezzamento e la lunghezza del fronte da tagliare.
3. La cifra da corrispondere per il servizio è stabilita in lire 10.000 da 0,50 metri a 5 metri lineari con larghezza del taglio pari a cm. 80 e £ 1.000 per metro lineare in più per ogni passaggio.
4. Il Comune potrà garantire l'esecuzione del taglio delle siepi con due passaggi , uno entro il periodo 1 aprile – 30 maggio e l'altra entro il successivo periodo 1 giugno – 30 luglio.

TITOLO TERZO

DISOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 34

Autorizzazioni di attraversamento su strade

1. Le autorizzazioni di cui all'art. 10 rilasciate prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, e i cui lavori sono ancora in corso, o non ancora iniziati, sono validi per ulteriori due mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
2. Trascorsi i suddetti due mesi, l'Ufficio Tecnico Comunale effettuerà un sopralluogo, e di ciò rimetterà al Sindaco l'elenco dei lavori in corso, di quelli portati a termine e di quelli non ancora iniziati.
3. In base al suddetto elenco verranno adottati i seguenti provvedimenti:
 - a) lavori in corso o non ancora iniziati - si comunica al titolare della autorizzazione la concessione di trenta giorni di tempo per portare a termine i lavori trascorsi i quali, si applica il disposto dell'art. 10 comma 3;
 - b) lavori portati a termine - a seguito di relazione di sopralluogo sull'avvenuto ripristino (con le modalità precedenti al presente regolamento) viene restituito il deposito cauzionale.
4. Tutte le comunicazioni verranno effettuate a mezzo del servizio postale .

Art. 35

Introiti

1. Tutte le somme introitate per i risarcimenti danni e per le sanzioni amministrative derivanti dal presente regolamento, confluiscono nel bilancio corrente, e vengono usate prioritariamente per la manutenzione delle strade e per la cura della loro efficienza (compreso la segnaletica orizzontale e verticale), in modo particolare per quanto riguarda i ripristini che non sono stati eseguiti dai titolari delle autorizzazioni ad attraversamento stradale.

Art. 36

Pagamento

1. Per le violazioni per le quali il presente Regolamento stabilisce una sanzione amministrativa pecuniaria, ferma restando l'applicazione delle eventuali sanzioni accessorie, il trasgressore è ammesso a pagare, entro trenta giorni dalla contestazione o dalla notificazione, una somma pari al minimo fissato dalle singole norme.

Art. 37
Casi non previsti dal regolamento

1. Per quanto non tassativamente previsto dal presente regolamento provvederà caso per caso la Giunta Comunale di concerto con l'Ufficio Tecnico Comunale e il Comando di Polizia Municipale.
2. Le tariffe possono essere modificate con deliberazione della Giunta Comunale .
3. Le somme stabilite nel presente regolamento a titolo di sanzioni amministrative saranno adeguate annualmente, con deliberazione della Giunta Comunale, in base agli indici ISTAT del tasso di inflazione, o per intervenute disposizioni di legge.
4. **"I prezzi di mercato per gli interventi in surroga, saranno determinati annualmente con delibera di Giunta, in base al prezzario regionale vigente o per intervenute disposizioni di legge."**

Art. 38
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore una volta esecutiva la deliberazione di approvazione da parte del Consiglio Comunale e la sua ripubblicazione all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi, a termini del vigente Statuto comunale.
2. Il presente regolamento, con la sua entrata in vigore, abroga ogni altra precedente disposizione regolamentare non compatibile con le norme in esso contenute.
3. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

INDICE

TITOLO I° - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto del regolamento
- Art. 2 Scopi del regolamento
- Art. 3 Ambito di applicazione
- Art. 4 Incaricati della vigilanza
- Art. 5 Operazioni di Polizia Giudiziaria

TITOLO II° - NORME PARTICOLARI

CAPO PRIMO – Attraversamenti, occupazioni e fiancheggiamenti di strade comunali con tubazioni ed altri manufatti

- Art. 6 Attraversamenti ed occupazioni stradali
- Art. 7 Soggetti legittimati alla esecuzione delle occupazioni e degli attraversamenti
- Art. 8 Attraversamento in sotterraneo o con strutture sopraelevate
- Art. 9 Formalità per il rilascio di autorizzazioni e concessioni
- Art. 10 Modalità per il rilascio di concessioni e di autorizzazioni – Durata
- Art. 11 Deposito cauzionale
- Art. 12 Restituzione deposito cauzionale
- Art. 13 Modalità e tecniche da eseguire negli scavi e nei ripristini
- Art. 14 Lavori urgenti
- Art. 15 Segnaletica
- Art. 16 Interruzione del transito
- Art. 17 Lavori in assenza di autorizzazione
- Art. 18 Mancato ripristino e incameramento della cauzione

CAPO SECONDO – Transito di veicoli

- Art. 19 Circolazione nel centro Storico
- Art. 20 Circolazione su strade pubbliche
- Art. 21 Deroghe alla circolazione

CAPO TERZO – Integrità dei confini

- Art. 22 Responsabilità
- Art. 23 Confine stradale
- Art. 24 Misurazione delle strade e pubbliche proprietà
- Art. 25 Pagamento delle spese
- Art. 26 Occupazioni abusive
- Art. 27 Danneggiamento delle strade comunali

CAPO QUARTO – Accessi laterali

- Art. 28 Accessi in generale
- Art. 29 Accessi alle strade extraurbane
- Art. 30 Fasce di rispetto fuori dai centri abitati
- Art. 31 Atti vietati

CAPO QUINTO – Pulizia delle siepi e dei rami ingombranti

- Art. 32 Siepi e rami
- Art. 33 Servizio di decespugliazione siepi

TITOLO III° - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 34 Autorizzazioni di attraversamento su strade
- Art. 35 Introiti
- Art. 36 Pagamento
- Art. 37 Casi non previsti dal regolamento
- Art. 38 Entrata in vigore